



COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA

Strasburgo, 21 ottobre 2014 -

La Commissione adotta norme di dettaglio sui contributi delle banche ai fondi di risoluzione

In data odierna la Commissione europea ha adottato un atto delegato e un progetto di proposta di atto di esecuzione del Consiglio riguardanti il calcolo del contributo delle banche rispettivamente al fondo di risoluzione nazionale e al Fondo di risoluzione unico ([IP/13/674](#)).

Michel Barnier, Commissario responsabile per il Mercato interno e i servizi, ha dichiarato: *"Per rispondere alla crisi finanziaria, ci siamo impegnati a fondo per migliorare il sistema finanziario, così che in caso di difficoltà delle banche siano le banche stesse a pagare e non i contribuenti. Le norme di dettaglio sui fondi di risoluzione finanziati dal settore bancario, adottate in data odierna, rappresentano un importante passo verso la realizzazione pratica di questo principio. L'approccio scelto è un approccio equo, perché ogni banca sarà tenuta a contribuire in funzione delle sue dimensioni e del suo profilo di rischio. L'approccio è anche proporzionato, perché le banche più piccole beneficeranno di un regime di contribuzione soggetto ad aggiustamenti. Inoltre, le nuove norme spianano la strada all'entrata in funzione del fondo di risoluzione unico, che costituisce un elemento fondamentale dell'Unione bancaria"*.

Con i testi adottati oggi, la Commissione adempie il mandato conferitole dal Parlamento europeo e dagli Stati membri di specificare la metodologia di calcolo del contributo delle banche affinché i fondi di risoluzione raggiungano i livelli-obiettivo stabiliti dalla [direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario](#) (BRRD) e dal [regolamento sul meccanismo di risoluzione unico](#) (SRM).

Per assicurare che le banche soggette a ristrutturazione dispongano di un sostegno finanziario a medio termine per continuare l'attività, le autorità di risoluzione avranno bisogno di liquidità. A tal fine la BRRD istituisce il fondo di risoluzione nazionale, al quale tutte le banche sono tenute a contribuire. Entro il 31 dicembre 2024 il livello-obiettivo del fondo nazionale dovrà essere pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro. Nell'ambito dell'Unione bancaria, anche il Fondo di risoluzione unico avrà un livello-obiettivo, pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nella zona euro.

1. L'atto delegato che integra la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche

L'atto delegato stabilisce l'importo che i singoli enti creditizi dovranno versare annualmente al rispettivo fondo di risoluzione in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio. Esso specifica:

- i) la parte fissa del contributo, dipendente dalle passività dell'ente (esclusi i fondi propri e i depositi protetti), che costituirà la base per il calcolo del contributo, così che tanto più grande è la banca, tanto più elevata sarà la parte fissa del contributo;
- ii) le modalità di correzione del contributo di base in funzione del rischio posto da ogni ente. La proposta include una serie di indicatori di rischio in base ai quali sarà valutato il livello di rischio di ogni ente.

Infine, il regolamento delegato applica il principio di proporzionalità prevedendo un regime forfettario speciale per le banche di piccole dimensioni. Questa disposizione tiene conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, gli enti di piccole dimensioni hanno un profilo di rischio più basso e sono meno propensi a utilizzare il fondo di risoluzione. Le banche che rappresentano l'1% delle attività totali pagherebbero lo 0,3% dei contributi totali (nella zona euro)

2. Il progetto di atto di esecuzione del Consiglio

Per gli enti finanziari dell'[Unione bancaria](#) la Commissione ha elaborato una proposta di atto di esecuzione del Consiglio che specifica il metodo di calcolo del contributo sulla base degli stessi indicatori di rischio utilizzati nell'atto delegato adottato in data odierna.

Il progetto di testo mira ad adeguare la metodologia alle specificità di un sistema unificato di contributi raccolti nel Fondo di risoluzione unico basandosi su un livello-obiettivo europeo. Al riguardo, il Fondo di risoluzione unico sarà costituito progressivamente dai contributi delle banche nell'arco di un periodo transitorio di otto anni, durante il quale sarà diviso in comparti nazionali.

Contesto

L'articolo 103, paragrafi 7 e 8, della [direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche](#) (BRRD), conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire norme di dettaglio per **tutti i 28 Stati membri**, in modo da consentire alla rispettiva autorità di risoluzione di calcolare il contributo delle banche al fondo di risoluzione.

Nell'ambito dell'Unione bancaria ([MEMO/14/294](#)) i fondi di risoluzione nazionali istituiti a norma della BRRD a decorrere dal 1° gennaio 2015 saranno sostituiti a decorrere dal 1° gennaio 2016 dal Fondo di risoluzione unico, nel quale i fondi nazionali saranno gradualmente raggruppati.

Ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 806/2014 \(regolamento sul meccanismo di risoluzione unico \(SRM\)\)](#), il Comitato di risoluzione unico ("il Comitato"), in quanto autorità unica di risoluzione nell'ambito dell'Unione bancaria, è tenuto a calcolare ogni anno il contributo dei singoli enti soggetti all'SRM.

Il Comitato applicherà il regolamento delegato della Commissione e l'atto di esecuzione del Consiglio, che stabilisce disposizioni specifiche per il Fondo comune istituito a livello europeo.

Dato che il regolamento sull'SRM conferisce alla Commissione il potere di adottare una proposta di atto di esecuzione del Consiglio solo a decorrere dal 1° novembre 2014, in data odierna la Commissione adotta un progetto di proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio.

Prossime tappe

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono formulare obiezioni all'atto delegato entro un termine di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi.

La Commissione adoterà formalmente la proposta di atto di esecuzione del Consiglio dopo il 1º novembre. L'atto dovrà essere esaminato e adottato dal Consiglio entro la fine dell'anno.

Vedasi anche il [MEMO/14/597](#).

Per ulteriori informazioni

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/single-resolution-mechanism/index_en.htm

Contatti:

[Chantal Hughes](#) (+32 2 296 44 50)

[Audrey Augier](#) (+32 2 297 16 07)

[Carmel Dunne](#) (+32 2 299 88 94)

Per il pubblico: contattare **Europe Direct** telefonicamente allo **00 800 6 7 8 9 10 11** o per [e-mail](#)